

Determinazione n. 43/2010

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza dell'11 maggio 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 36, comma 4-*septies* della legge n. 31 del 28 febbraio 2008 di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248;

vista la determinazione n. 31/2008 del 28 marzo 2008 di questa Sezione con la quale è stato disposto l'assoggettamento al controllo di Equitalia S.p.A., ai sensi degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 259 del 1958;

visti i bilanci di esercizio e consolidato di Equitalia S.p.A. al 31 dicembre 2007 e le relazioni della Società di revisione e del Collegio sindacale trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Francesco Paolo Romanelli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Equitalia S.p.a., per l'esercizio 2007;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci di esercizio e consolidato di Equitalia S.p.A. al 31 dicembre 2007 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unica relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Francesco Paolo Romanelli

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DI EQUITALIA S.P.A. PER L'ESERCIZIO 2007

SOMMARIO

1. – Premessa. – 2. Notazioni introduttive. – 3. Ordinamento, organi e struttura organizzativa.
– 4. Risorse Umane. – 5. Attività di riscossione. – 6. Gestione e bilancio. – 7. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

1.- Premessa

Con la presente Relazione, la Corte dei conti riferisce per la prima volta al Parlamento, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sui risultati del controllo esercitato sulla gestione di Equitalia S.p.a., ai sensi degli artt. 2, 4, 5 e 6 della stessa legge, per l'esercizio finanziario 2007, dando altresì notizia degli eventi salienti intervenuti sino alla data corrente.¹

La sottoposizione al controllo della Corte ai sensi delle sopra citate disposizioni di legge è stata disposta con determinazione n. 31/2008 del 28 marzo 2008, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 36, comma 4-*septies* della legge 28 febbraio 2008, n.31, introdotto in sede di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, che ha escluso l'applicabilità nei confronti della Società dell'art 12 della legge n. 259/1958.²

La Corte ha all'uopo considerato che, rimanendo immutati in capo a Equitalia S.p.a. i presupposti di soggetto che fruisce di contribuzioni ordinarie pubbliche, ai sensi dell'art. 100, 2° comma della Costituzione e dell'art. 1 della legge di attuazione n. 259/1958, il suddetto intervento normativo dovesse essere inteso quale espressa indicazione del legislatore per la diversa forma di controllo di cui all'art. 2 della medesima legge, così rendendo ultranea, per assorbimento rispetto all'atto di livello primario, la formale emanazione del decreto di sottoposizione al controllo previsto dal successivo art. 3.

¹ I dati relativi all'esercizio 2008, sono stati desunti dal bilancio relativo a tale esercizio quale risulta approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 maggio 2009, non avendo ancora la Società trasmesso a questa Corte il documento ufficiale approvato dall'Assemblea.

² E' da segnalare, al riguardo, che la Corte, con determinazione 20/2006 dell'11 aprile 2006, aveva segnalato al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'esistenza dei presupposti per l'esercizio, nei confronti della neo istituita Società (all'epoca "Riscossione S.p.a."), del controllo ai sensi dell'art. 12 della legge 259/1958 "...trattandosi di un soggetto costituito con apporto di risorse pubbliche al patrimonio (e con integrale sottoscrizione del capitale sociale)...".

2.- Notazioni introduttive

L'art. 3 del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 n. 248 (d'ora in poi, semplicemente, decreto legge n. 203/2005 o legge istitutiva) ha radicalmente mutato l'assetto del servizio nazionale della riscossione.

Il 1° comma di tale articolo, infatti, ha disposto, con decorrenza dal 1° ottobre 2006, la soppressione del previgente sistema di affidamento in concessione a privati e la sua riconduzione in ambito pubblico mediante la costituzione di apposita società, denominata "Riscossione S.p.a.", partecipata per il 51% dall'Agenzia delle Entrate, alla quale sono stati affidati anche funzioni di coordinamento, e per il 49% dall'INPS (2° comma).

"Riscossione S.p.a." è stata costituita il 27 ottobre 2005, mediante versamento da parte dei due soci, nelle rispettive quote, del 25% del capitale sociale (normativamente fissato in € 150 milioni)³ ed è stata iscritta nel Registro delle imprese il 31 ottobre successivo.

A norma del 4° comma dell'art. 3 del decreto legge n. 203/2005, scopo principale della società è quello di effettuare "...l'attività di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II del D.P.R. 29/09/73 n. 602⁴ nonché l'attività di cui al decreto legislativo 9/07/97 n. 237⁵...".

Essa può, inoltre, effettuare:

- "...le attività di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate degli enti pubblici, anche territoriali e delle loro società partecipate nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica..." e, nel caso di entrate delle regioni o di società da esse partecipate, "...su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso..." (per tali attività la società è iscritta di diritto all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 15.12.97 n. 446);
- "...altre attività, strumentali a quelli dell'Agenzia delle Entrate, anche attraverso appositi contratti di servizio...".

Il primo esercizio si è chiuso con una perdita di € 35.006, riferibile alla fase di start up della società, che nello scorso dell'anno 2005 ha sostenuto soltanto costi amministrativi.

Nel corso del 2006, l'attività della società è stata rivolta essenzialmente all'acquisizione, secondo le procedure previste (commi 7°, 8° e 9° dell'art. 3 della

³ Il restante 75% è stato versato in data 28 febbraio 2006.

⁴ Recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi".

⁵ Recante "Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari".

legge istitutiva), dei pacchetti azionari – in misura non inferiore al 51% - delle ex società concessionarie operanti nel settore, operazione da concludersi entro il 30 settembre 2006.

In sintesi, il procedimento delineato dal legislatore è il seguente:

- fissazione del prezzo delle operazioni di acquisto delle partecipazioni "...sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive..." (9° comma);
- acquisto da parte di Riscossione S.p.a. di una quota non inferiore al 51% del capitale sociale delle società concessionarie (ovvero del ramo d'azienda dalle banche che avevano operato direttamente la gestione dell'attività di riscossione) con contestuale partecipazione dei cedenti, in cambio della cessione delle proprie partecipazioni e per un periodo transitorio sino al 2010, al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a. con quote non superiori complessivamente al 49% del capitale sociale, trasferibili a terzi dopo due anni dall'acquisto, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici (7° comma);
- acquisto da parte dei soci pubblici, entro il 31 dicembre 2010, delle quote detenute dai soci privati in Riscossione S.p.a., nonché, da parte di quest'ultima, delle quote di minoranza delle ex società concessionarie eventualmente ancora in mano ai privati, con possibilità, dopo la scadenza del suddetto termine, di cessione da parte dei soci pubblici delle azioni di loro proprietà anche ad altri soci privati, da scegliersi in tal caso con le regole dell'evidenza pubblica, entro il limite del 49% del capitale sociale (8° comma).

A tali fini, la Società, dopo aver prioritariamente selezionato, nel febbraio 2006, l'advisor incaricato di individuare i criteri generali ai fini della determinazione dei prezzi di acquisto delle partecipazioni maggioritarie nelle società ex concessionarie (il quale ha, all'uopo, indicato il metodo c.d. "patrimoniale", secondo cui il valore della cessione è costituito dal netto patrimoniale, con esclusione della possibilità di valutare l'avviamento in ragione della scadenza delle concessioni), ha provveduto all'aumento del capitale sociale, nel frattempo interamente versato dai soci, da € 150.000.000 ad € 294.120.000 (Assemblea straordinaria del 15 marzo 2006).

L'aumento, pari ad € 144.120.000, è stato effettuato mediante emissione di 144.120.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di € 1 ciascuna, senza sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441 c.c., attribuendo il diritto di sottoscriverle ai soggetti che si sarebbero resi cedenti delle partecipazioni detenute nelle società ex concessionarie - ovvero, nel caso di attività di riscossione svolta direttamente da istituti di credito, dei relativi rami d'azienda - fermo restando,

secondo la previsione legislativa, il controllo della Società da parte dei due soci pubblici con proporzioni inalterate.

Contestualmente, si è proceduto alla modifica dello Statuto sociale e, in particolare, dell'art. 11 (modalità di convocazione dell'Assemblea), degli artt. 14 e 15 (maggioranze nell'Assemblea), degli artt. 16 e 17 (previsione del voto di lista) e 18 (modifiche ai poteri del Consiglio di Amministrazione).

Successivamente, previi appositi incontri con i rappresentati delle banche interessate e dei soci delle società ex concessionarie, in cui sono stati illustrati i criteri di valutazione individuati dall'*advisor* e sono state acquisite le relative disponibilità in ordine alla quota di capitale da cedere, sono state poste in atto le complesse operazioni finalizzate all'acquisizione dei pacchetti azionari, che si sono essenzialmente articolate nelle seguenti quattro scansioni procedurali:

- sottoscrizione dei contratti preliminari;
- attività di *due diligence* in ordine alla sussistenza dei presupposti economici, patrimoniali, finanziari e gestionali;
- stipula dei contratti definitivi sulla base del valore del patrimonio netto, salvo rettifiche;
- revisione della situazione patrimoniale per l'eventuale rettifica del valore del patrimonio netto, ai fini della determinazione definitiva del prezzo di cessione e del suo pagamento.

Entro la prevista data del 30 settembre 2006, Riscossione S.p.a. ha acquistato la quota di capitale di controllo di 38 società ex concessionarie da 54 banche e 35 privati.

Dalla stessa data, pertanto, la società ha iniziato l'attività di gestione del servizio di riscossione come *Holding* delle 38 società ex concessionarie acquisite.

La tabella che segue espone i dati significativi delle acquisizioni effettuate alla data del 30 settembre 2006.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data contratto definitivo	Società acquistata	% Capitale
18-lug-06	Sardegna Riscossione S.p.a. (ex Bipiesse Riscossioni S.p.a.)	100,00
31-lug-06	Materana Servizio Riscossioni Tributi - Ritrimat S.p.a.	98,86
31-lug-06	Servizio Riscossioni Tributi Rieti - Serit Rieti S.p.a.	100,00
31-lug-06	Servizio Riscossioni Tributi Terni - Serit S.p.a.	100,00
05-set-06	G.E.I. - Gestioni Esattoriali Irpine S.p.a.	100,00
08-set-06	CARALT S.p.a.	100,00
11-set-06	GERIT S.p.a.	99,98
15-set-06	Cuneoriscossione S.p.a. (ex G.E.C. S.p.a.)	100,00
18-set-06	G.E.T. - Gestione Esattorie e Tesorerie S.p.a.	100,00
18-set-06	Marcheriscossioni S.p.a.	100,00
19-set-06	Alto Adige Riscossione S.p.A	100,00
19-set-06	Centro Riscossione Tributi S.p.a. - CERIT S.p.a.	100,00
19-set-06	SO.RI.T S.p.a.	100,00
20-set-06	SESTRI S.p.A.	100,00
21-set-06	Ancona Tributi S.p.a.	100,00
21-set-06	Bergamo Esattorie S.p.a.	100,00
21-set-06	S.F.E.T. S.p.a.	100,00
21-set-06	SIFER S.p.a.	100,00
26-set-06	E.T.R. - Esazione Tributi S.p.a.	100,00
26-set-06	ESATRI Esazione Tributi S.p.a.	100,00
26-set-06	Padana Riscossione S.p.a.	100,00
26-set-06	Riscossione Uno S.p.a. (ex Uniriscossione S.p.a.)	100,00
26-set-06	S.R.T. S.p.a. (IS)	100,00
26-set-06	Società Esattorie meridionali - S.E.M. S.p.a.	99,99
27-set-06	CE.FO.RI. Riscossione S.p.a. (ex CO.RI.T. Rimini e Forlì e Cesena S.p.a.)	100,00
27-set-06	Parma Riscossione S.p.a. (ex S.E.I.T. Parma S.p.a.)	98,06
27-set-06	RILENO S.p.a.	100,00
27-set-06	RIPOVAL S.p.a.	100,00
28-set-06	Foggia Riscossione S.p.a. (ex GEMA S.p.a.)	100,00
28-set-06	Monte dei Paschi di Siena (ex ramo esattoriale)	100,00
28-set-06	GEST LINE S.p.A	69,98
28-set-06	PRAGMA Riscossione S.p.a. (ex SO.GE.T. Riscossione S.p.a.)	60,00
28-set-06	Ravenna Riscossione S.p.a. (ex Sorit Ravenna S.p.a.)	100,00
28-set-06	S.R.T. Lucca e Cremona S.p.a. (ex Bipelle Riscossioni S.p.a.)	99,89
28-set-06	S.R.T. Servizio Riscossione Tributi S.p.a. (SP)	75,00
28-set-06	SO.BA.RI.T S.p.a.	100,00
29-set-06	Frosinone Riscossione S.p.a. (ex ramo esattoriale Banca di Roma)	100,00
29-set-06	Ricoservice S.p.a.	100,00

Il bilancio 2006 si è chiuso con un utile d'esercizio di € 683.213, che è stato destinato, quanto a € 34.161, a riserva legale, quanto a € 35.006, a ripiano della perdita dell'esercizio precedente, mentre, per la parte residua (€ 614.046), è stato riportato a nuovo.

Al 31 dicembre 2006 il patrimonio netto ammontava ad € 150.648.207.

Il 12 marzo 2007 Riscossione S.p.a. ha modificato la denominazione sociale in Equitalia S.p.a. (d'ora in poi, semplicemente, Equitalia).

Conseguentemente, al fine di uniformare l'identità nel nuovo sistema di riscossione su tutto il territorio nazionale, sono state anche adeguate, con l'anteposizione di tale stessa ragione sociale, le denominazioni delle ex società concessionarie partecipate, facendo anche esplicito riferimento, nella maggior parte dei casi, alla provincia o alla regione di riferimento.⁶

Nella tabella che segue è riportata la nuova denominazione delle ex società concessionarie a fronte della precedente.

⁶ Rimane fuori dall'ambito di operatività della Società il solo territorio della Regione siciliana, nella quale, in linea con quanto previsto dall'art. 3, comma 29-bis, seconda parte, del decreto legge n. 203/2005, introdotto in sede di conversione in legge, è stata istituita, in data 6 aprile 2006, in attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005 n. 19, "Riscossione Sicilia S.p.a.", partecipata al 60% dalla Regione e al 40% dall'Agenzia delle Entrate; con la stessa legge regionale è stato altresì recepito, nelle sue linee essenziali, l'impianto normativo della riforma operata a livello nazionale. In conformità alle previsioni di tale legge, la nuova società ha acquisito la partecipazione maggioritaria in Montepaschi Serit S.p.a. (ri-denominata, in conseguenza, Serit Sicilia S.p.a.), vale a dire nell'unica società già concessionaria del servizio di riscossione nel territorio regionale, verso la contemporanea acquisizione, da parte della banca che ne era unico socio, della partecipazione minoritaria nella stessa Riscossione Sicilia S.p.a. (cfr. anche *infra*, nota n. 27).

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Precedente denominazione	Nuova denominazione
Sardegna Riscossione S.p.a. (ex Bipiesse Riscossioni S.p.a.)	Equitalia Sardegna S.p.a.
Materana Servizio Riscossioni Tributi - Ritrimat S.p.a.	Equitalia Matera S.p.a.
Servizio Riscossioni Tributi Rieti - Serit Rieti S.p.a.	Equitalia Rieti S.p.a.
Servizio Riscossioni Tributi Terni - Serit Terni S.p.a.	Equitalia Terni S.p.a.
G.E.I. - Gestioni Esattoriali Irpine S.p.a.	Equitalia Avellino S.p.a.
CARALT S.p.a.	Equitalia Alessandria S.p.a.
GERIT S.p.a.	Equitalia GERIT S.p.a. (*)
Cuneoriscossione S.p.a. (ex G.E.C. S.p.a.)	Equitalia Cuneo S.p.a.
G.E.T. - Gestione Esattorie e Tesorerie S.p.a.	Equitalia GET S.p.a.
Marcheriscossioni S.p.a.	Equitalia Marche Due S.p.a.
Alto Adige Riscossione S.p.A	Equitalia Alto Adige – Sudtirol S.p.a.
Centro Riscossione Tributi S.p.a. - CERIT S.p.a.	Equitalia CERIT S.p.a.
SO.RI.T. S.p.a.	Equitalia Ravenna S.p.a.
SESTRI S.p.a.	Equitalia SESTRI S.p.a.
Ancona Tributi S.p.a.	Equitalia Marche Uno S.p.a.
Bergamo Esattorie S.p.a.	Equitalia Bergamo S.p.a.
S.F.E.T. S.p.a.	Equitalia Udine S.p.a.
SIFER S.p.a.	Equitalia Ferrara S.p.a.
E.TR. - Esazione Tributi S.p.a.	Equitalia E.TR. S.p.a.
ESATRI Esazione Tributi S.p.a.	Equitalia ESATRI S.p.a.
Padana Riscossione S.p.a.	Equitalia Piacenza S.p.a.
Riscossione Uno S.p.a. (ex Uniriscossione S.p.a.)	Equitalia NOMOS S.p.a.
S.R.T. S.p.a. (IS)	Equitalia SERIT S.p.a.
Società Esattorie meridionali - S.E.M. S.p.a.	Equitalia Potenza S.p.a.
CE.FO.RI. Riscossione S.p.a. (ex CO.RI.T. Rimini, Forlì e Cesena S.p.a.)	Equitalia CEFORI S.p.a.
Parma Riscossione S.p.a. (ex S.E.I.T. Parma S.p.a.)	Equitalia Parma S.p.a.
RILENO S.p.a.	Equitalia Como e Lecco S.p.a.
RIPOVAL S.p.a.	Equitalia Sondrio S.p.a.
Foggia Riscossione S.p.a. (ex GEMA S.p.a.)	Equitalia Foggia
GEST LINE S.p.a.	Equitalia POLIS S.p.a.
PRAGMA Riscossione S.p.a. (ex SO.GE.T. Riscossione S.p.a.)	Equitalia Pragma S.p.a.
Ravenna Riscossione S.p.a. (ex Sorit Ravenna S.p.a.)	Equitalia Ravenna S.p.a.
S.R.T. Lucca e Cremona S.p.a. (ex Bipieffe Riscossioni S.p.a.)	Equitalia SRT S.p.a.
S.R.T. Servizio Riscossione Tributi S.p.a. (SP)	Equitalia Spezia S.p.a.
SO.BA.RI.T. S.p.a.	Equitalia Lecce S.p.a.
Frosinone Riscossione S.p.a. (ex ramo esattoriale Banca di Roma)	Equitalia Frosinone
Riscoservice S.p.a.	Equitalia Reggio S.p.a.

(*) In Equitalia GERIT è confluito anche l'ex ramo esattoriale del Monte dei Paschi di Siena

3.- Ordinamento, organi e struttura organizzativa

3.1.- La Holding

Nel 2007, che può considerarsi il primo anno di piena operatività, la Società è stata amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri (Presidente, Vice Presidente e 3 Consiglieri, di cui uno con funzioni di Amministratore Delegato, che ha svolto anche le funzioni di Direttore Generale).⁷

Il controllo, ai sensi dell'art. 2403, 1° comma c.c., è stato esercitato da un Collegio Sindacale composto da 3 membri; a norma dell'art. 3, 3° comma del decreto legge n. 203/2005, il Presidente del Collegio "...è scelto tra i magistrati della Corte dei conti...".⁸

Il controllo contabile è stato esercitato, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c., da una Società di revisione, che è stata individuata a seguito di procedura ad evidenza pubblica per lo svolgimento dell'incarico nel triennio 2007/2009.

Nel prospetto che segue, si evidenziano i compensi annui lordi spettanti a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale nel 2007, quali stabiliti dall'Assemblea e dallo stesso Consiglio di Amministrazione, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 2389, 1° e 3° comma c.c.⁹

⁷ Con decorrenza dal 1° gennaio 2009, il Consiglio di Amministrazione risulta composto da 7 membri (Presidente, Vice Presidente e 5 consiglieri, di cui uno nominato dall'Assemblea speciale dei titolari degli strumenti finanziari ex art. 3, comma 7-ter del decreto legge n. 203/2005 e dell'art. 7 dello Statuto) - cfr. *infra* paragrafo n. 3.2.1; inoltre, è stata soppressa la figura dell'Amministratore Delegato ed è stato nominato un nuovo Direttore Generale ai sensi dell'art. 18.4 dello Statuto. Il Direttore Generale è coadiuvato da 2 vice Direttori Generali. Tale composizione è rimasta invariata a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 71 della legge n. 69/2009.

⁸ A decorrere dal 1° gennaio 2009, il Collegio Sindacale è composto da 5 membri, di cui uno nominato dall'Assemblea speciale di cui alla nota precedente.

⁹ La Società risulta essersi adeguata alle nuove disposizioni in materia di conferibilità delle deleghe operative ai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché in ordine alla remunerabilità delle stesse ex art. 2389, 3° c.c., introdotte dall'art. 71 della legge n. 69/2009 e dall'art. 19 del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 (sull'argomento, si avrà modo di riferire, in dettaglio, con le prossime relazioni).